

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MICRORACCOLTA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CIRCULAR ECONOMY

di Avv. Rosa Bertuzzi e dott. Isacco Barbuti

La microraccolta è disciplinata dall'art. 193, comma 14, T.U.A. (versione aggiornata al D.Lgs. 116/2020) e prevede espressamente il medesimo caso oggetto del quesito. E' consentita la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori, od anche presso diverse unità locali dello stesso produttore, con lo stesso automezzo. Con la nuova normativa, tuttavia, è scomparso il riferimento generico temporale, relativo al "più breve tempo tecnicamente possibile" ed è stato sostituito con una più precisa indicazione "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore". Rimangono identiche le prescrizioni relative alla compilazione dei formulari (in essi quindi devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate, nonché eventuali variazioni di percorso). E' indifferente se il carico contempla solo non pericolosi o anche pericolosi.

Gli adempimenti relativi al FIR in questo caso, suggeriti dalla prassi applicativa, prevedono di adottare tanti formulari quanti sono i singoli carichi effettuati e nelle annotazioni di ciascuno indicare il percorso effettuato.

es. Unità lavorative: A ----- B ----- C ----- D, Conferimento presso: E

Nel formulario relativo al carico presso A si riporta nelle annotazioni le tappe intermedie da A ad E.

Nel formulario relativo al carico presso B si riportano nelle annotazioni le tappe intermedie da B ad E

Nel formulario relativo al carico presso C si riportano nelle annotazioni le tappe intermedie da C ad E e così via.